



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



*Dall'abrogazione della tariffa professionale ai parametri*

# IL PASSAGGIO DAL SISTEMA TARIFFARIO AL SISTEMA PARAMETRICO

**DAVIDE ARIOTTO**

26 ottobre 2021



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# Commento degli articoli 19-29 del D.M. 140/2012

# Art.19 Amministrazione e custodia

## Art. 19 Amministrazione e custodia

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

### Riquadro 1 della tabella C [art. 19]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- a) fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
- b) sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
- c) sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

# Art.19 Commento

Onorario per alcune attività quali:

- amministrazione di aziende
- custodia di aziende

si ritiene che le attività non espressamente indicate quali l'amministrazione e/o custodia di altri beni possano trovare ugualmente riferimento a questo articolo per il criterio di analogia indicato dal comma 1 dell'art.1 del D.M. 140/2012.

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dagli art.28 e 29 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

- amministrazione di immobili
- amministrazioni d'azienda
- amministrazione di valori mobiliari
- amministrazione di beni mobili
- conservazione di aziende
- conservazione di beni

L'onorario è determinato con valore di riferimento alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività così come indicato dall'art.16

# Art.20 Liquidazioni di aziende

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 2 della tabella C [art. 20]**

a) sul totale dell'attivo realizzato:

-fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%

-sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%

-oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% al 1%

b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

# Art.20 Commento

Regolamenta gli onorari previsti per:

Attività di liquidazione e per il realizzo delle attività aziendali, l'estinzione delle passività e il riparto agli aventi diritto.

Attività di liquidatore nell'ambito dell'accordo di cessione dei beni ai creditori  
ex art. 1977 del codice civile

Attività di liquidatore su nomina del Tribunale (ex art. 2275 del codice civile per le società semplici, ex art. 2309 del codice civile per le società in nome collettivo ed ex art. 2487 del codice civile per le società di capitali)

Non si ritiene applicabile al liquidatore giudiziale del concordato preventivo (al quale si applica il DM 25.1.2012, n. 30).

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 30 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

l'assistenza, senza assunzione della carica, al liquidatore

l'incarico non giunto a compimento con la fine della liquidazione

le ulteriori prestazioni rese non direttamente finalizzate alla liquidazione quali l'assistenza all'imprenditore e l'assegnazione di beni, quali ad esempio la redazione di inventari e bilanci straordinari.

L'onorario è determinato con valore di riferimento alla sommatoria dell' attivo realizzato e delle passività accertate così come indicato dall'art.16.

# Art.21 Valutazioni, perizie e pareri

Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o regolamenti è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

## **Riquadro 3 della tabella C [art. 21]**

sul valore della perizia o della valutazione:

- fino ad euro 1.000.000 da 0,80% a 1%
- per il di più fino a euro 3.000.000 da 0,50% a 0,70%
- per il di più oltre a euro 3.000.000 dallo 0,025% al 0,05%

# Art.21 commento

Regolamenta gli onorari previsti per l'attività di valutazioni, perizie e pareri.

Tra le quali:

Perizie

Pareri motivati

Consulenze tecniche di parte

Valutazioni d'azienda e rami d'azienda

Valutazione singoli beni o diritti

Valutazioni patrimoni

Valutazioni di partecipazioni sociali non quotate

Perizia di stima ex art. 2465 del codice civile

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 31 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

Relazioni di cui all'art.2343-2465-2473-2501 sexies Codice civile

Il valore della pratica, per la valutazione di aziende o di rami di azienda e per la valutazione di partecipazioni sociali non quotate, è costituito dal valore determinato dalla valutazione o perizia.

# Art.22 Revisioni contabili

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 4 della tabella C [art. 22]**

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%;
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,050% allo 0,075%.

# Art.22 Commento

L'art.22 è riferito all'attività di:

Revisione contabile

Riordino della contabilità

Accertamento attendibilità bilanci

Accertamento della rendicontazione finalizzata all'erogazione contributi pubblici

Ispezioni amministrative e contabili

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 32 e l'onorario veniva determinato sulla base dell'impegno orario.

La nuova previsione invece determina gli onorari con riferimento ai componenti positivi di reddito lordi, alle attività e alle passività come indicato all'art.16.

Si suggerisce in caso di revisione legale di società di chiedere che sia l'assemblea all'atto dell'attribuzione d'incarico che fissi il compenso annuale.

# Art.23 c.1 Tenuta della contabilità ordinaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

## **Riquadro 5.1 della tabella C [art. 23]**

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065%

# Art.23 c.2 tenuta della contabilità semplificata

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## Riquadro 5.2 della tabella C [art. 23]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:  
fino a euro 50.000,00 dal 3% al 4%  
sul maggior valore e fino a euro 100.000 dall'1% al 2%  
oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5%

# Art.23 c.1 e c.2 commento

Attengono agli onorari relativi a:

Impianto della contabilità ordinaria

Tenuta della contabilità ordinaria con i relativi controlli

Fornitura periodica di situazioni contabili per il cliente

Tenuta contabilità semplificata

Incontri con il cliente o con terzi per l'esame e le analisi delle situazioni contabili in corso d'anno.

Non viene previsto alcun compenso per le situazioni contabili infrannuali e per l'impianto

e l'organizzazione della contabilità.

Va attentamente osservato che per i compensi riguardanti la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata assume grande rilevanza l'ammontare dei componenti positivi di reddito lordi come definiti dall'art.16;

Non è previsto alcun compenso per la redazione dell'inventario, per la tenuta del libro beni ammortizzabili, per gli incontri periodici con i clienti sia presso lo studio o presso il cliente e per tutte le prestazioni connesse alla tenuta della contabilità.

Nell'abrogata tariffa professionale queste attività erano previste dall'art.33 e gli onorari erano parametrati al numero delle registrazioni effettuate.

# Art.24 Formazione del bilancio

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## Riquadro 6 della tabella C [art. 24]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

# Art.24 Commento

Predisposizione del bilancio di fine esercizio completo o meno di nota integrativa,  
relazione sulla gestione e altre relazioni, rendiconti finanziari, verbali  
Bilancio in corso d'anno con o senza relazione circa l'andamento dell'esercizio  
Bilancio straordinario per varie tipologie di delibere  
Bilancio consolidato  
Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per perizia di stima  
Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per dichiarazione dei redditi  
L'attivo sul quale applicare le percentuali previste dai parametri è quello indicato dall'art.16

Rientrano in tale previsione anche l'attività relative al bilancio delle società di capitali, delle società delle persone e delle imprese individuali.

Sono esclusi da tale onorario gli incontri con il cliente, la valutazioni e la acquisizioni di altri dati e informazioni per la predisposizione puntuale del bilancio.

Nell'abrogata tariffa professionale tali addebiti erano regolati dall'art.34.

# Art.25 c.1 Operazioni societarie, costituzioni, variazioni, trasformazioni

Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 7.1 della tabella C [art. 25]**

sul capitale sottoscritto:

- a) fino ad € 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%
- b) per il di più fino ad € 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
- c) per il di più oltre € 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

# Art.25 c.1 commento

Le previsioni dell'art.25 al comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Costituzione di società, enti e associazioni

Consulenza riguardante la scelta del tipo di società da costituire ed i relativi confronti civilistici e fiscali

Assistenza e consulenza per la stesura delle bozze di atto costitutivo e di statuto

Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali

Variazione dello statuto sociale

**Trasformazione di società**

Il valore della pratica è determinato in funzione del capitale sottoscritto.

# Art.25 c.2 Operazioni societarie fusioni-scissioni e altre operazioni straordinarie

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 7.2 della tabella C [art. 25]**

sul totale delle attività:

- a) fino ad € 4.000.000 dall'1% all'1,50%
- b) oltre € 4.000.000 dallo 0,50% all'1%

# Art.25 c.2 commento

Le previsioni dell'art.25 al comma 2 attengono agli onorari per gli incarichi per le prestazioni straordinarie quali:

Liquidazioni

Fusioni

Scissioni

Altre operazioni straordinarie

Studio dell'opportunità, convenienza e fattibilità dell'operazione

Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali

Consulenza contabile inerente la trasformazione

Scissione parziale

Consulenza contabile inerente la scissione parziale

# Art. 25 c.1 e c.2 aspetti comuni

Nelle previsioni del compenso sono già previsti:

Assistenza per i rapporti con il notaio

Intervento in atto pubblico

Predisposizione libri sociali e registri contabili

Per le attività tanto del comma 1 quanto del comma 2 la differenziazione delle percentuali minime e massime consente di determinare compensi che tengano conto delle effettive prestazioni rese e dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato.

La determinazione del compenso per la relazione di stima ex art. 2343 del codice civile è regolata dall'art. 21 del D.M. 140/2012.

Nell'abrogata Tariffa professionale tali attività erano previste dall'art.40.

# Art.26 c.1 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economica-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 8.1 della tabella C [art. 26]**

sul corrispettivo pattuito:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
- a) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

# Art.26 c.1 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di consulenza e assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, preliminari, atti, scritture private, tra i quali:

Compravendita in genere di beni mobili, immobili, cessione azienda e/o di beni singoli, cessione quote di società, locazione e/o affitto di azienda, beni mobili e/o immobili, comodato, deposito, appalto, trasporto, mandato, agenzia, leasing, franchising, factoring.

Formulazione di parere in ordine alla stesura del contratto  
Ricerca contraente, consulenza ed assistenza alla trattativa,

L'articolo dell'abrogata Tariffa Professionale era il 45 comma 1 che tuttavia prevedeva, contrariamente ai parametri, anche le prestazioni di durata ultra annuale con la maggiorazione del 100%.

Il valore della pratica è con riferimento al corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate al cessionario.

# Art.26 c.2 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economica-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 8.2 della tabella C [art. 26]**

sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
- b) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

# Art.26 c.2 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni riguardanti:

contratti di mutuo  
contratti di finanziamento  
contributi a fondo perduto

L'articolo della precedente Tariffa Professionale era il 45 comma 5.

Il valore della pratica è con riferimento all'importo del capitale mutuato o erogato.

Nel caso di finanziamenti o contributi il valore degli stessi.

# Art.26 c.3 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economica-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 8.2 della tabella C [art. 26]**

sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
- b) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

# Art.26 c.3 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 3 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Analisi di bilancio, analisi aziendali strategiche

Analisi indici operativi, finanziari, legati alla crisi d'impresa

Consulenza economico-finanziaria

Consulenza su software e prodotti informatici legati alla ottimizzazione aziendale

Formulazione di parere in ordine alla situazione finanziaria di persone fisiche e/o enti

Assistenza e consulenza per la stesura di piano finanziario

Consulenza e assistenza nella predisposizione e nel conseguimento di un piano di risanamento

Consulenza e assistenza nella predisposizione e nel conseguimento di un piano di ristrutturazione del debito

Consulenza, assistenza nella predisposizione di business plan

Consulenza, assistenza nella predisposizione di piani industriali

Consulenza per indici, flussi, redditività

Consulenza, assistenza per l'analisi dei costi industriali

Consulenza, assistenza continuativa aziendale, societaria

Gli articoli della abrogata tariffa professionale erano il 53,54 e 55

# Art.27 Assistenza in procedure concorsuali

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo pre concorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per le ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

## **Riquadro 9 della tabella C [art. 27]**

sul totale delle passività:

- a) fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2%
- b) oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

# Art.27 commento

La previsione dell'art.27 attiene al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Assistenza al debitore nel periodo pre concorsuale, controllo e analisi dei bilanci  
Controllo posizioni economico- finanziarie in corso con formazione delle relative situazioni.

Analisi critica della situazione economico, patrimoniale, finanziaria con redazione di diverse possibilità di accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento  
Consulenza per individuare la soluzione più adatta

Procedura di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria, stesura del piano concordatario

Istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F.

Attività relative alla formazione della proposta di ristrutturazione del debito art.182

Attività propedeutiche alla formazione del piano di risanamento attestato art. 67

La valorizzazione é determinabile dal totale delle passività accertate.

Si ricorda che per tutte le altre attività (attestazione del piano e perizie di supporto al piano) deve essere applicato l'art. 21 del DM 140/2012 e che, ai sensi del comma 2, in caso di esito negativo della procedura il compenso dovrà essere ridotto fino alla metà.

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale era il 44.

# Art. 28 c.1 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 10.1 della tabella C [art. 28, comma 1]**

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
Dichiarazione IRAP	euro 200
Dichiarazione IVA	euro 250
Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150
Dichiarazione di successione	euro 350
Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
Invio telematico	euro 20

# Art. 28 c.1 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni relativi agli adempimenti dichiarativi e la loro valorizzazione è piuttosto chiara e comprende tutte le dichiarazioni fiscali annuali o periodiche, tutte le istanze e comunicazioni, l'invio telematico.

L'articolo dall'abrogata Tariffa professionale era il 47.

Occorre precisare che non è previsto alcun riferimento ai diversi valori di riferimento per determinare il valore della pratica.

Il compenso è identico che si tratti di un volume d'affari di milioni di euro o di poche centinaia di migliaia di euro.

L'unica possibilità di commisurare l'impegno profuso e le responsabilità per le diverse tipologie di valori è quella di applicare la maggiorazioni o le riduzioni di cui all' art.18

# Art.28 c.2 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 10.2 della tabella C [art. 28, comma 2]**

sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

# Art.28 c.2 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni svolte per la predisposizione di ricorsi e altri atti alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali e alla funzione di rappresentanza in giudizio; l'applicazione del parametro non presenta particolari difficoltà

- Istanze di rateazione
- Istanza di rimborso o compensazione IVA trimestrale
- Istanza di accertamento con adesione
- Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
- Appello/controricorso alla Commissione Tributaria Regionale
- Memorie su ricorsi, controricorsi e appelli
- Rappresentanza tributaria con interventi personali presso gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, gli uffici della riscossione per udienze, contraddittori, accessi, ispezioni, verifiche, perquisizioni, sequestri, convocazioni, interrogatori

L'articolo dall'abrogata Tariffa professionale era il 48 secondo comma.

# Art.28 c.3 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

## **Riquadro 10.3 della tabella C [art. 28, comma 3]**

sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

# Art.28 c.3 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 3 si riferiscono alla consulenza tributaria resa al cliente per l'esame, studio e formulazione di un parere in merito a comportamenti da assumere per mantenere una corretta condotta fiscale o in caso di verifiche o accertamenti in merito alla più conveniente strategia da adottare in fase di pre contenzioso o di contenzioso;

Consulenza per l'esame, lo studio e la formulazione di pareri in merito a:

Corretti comportamenti da assumere in determinate fattispecie fiscali

Definizione della più conveniente strategia fiscale da adottare in fase di verifica, di accertamento, di precontenzioso, di contenzioso

Consulenza finalizzata a determinare l'impatto tributario puntuale o proiettato nel tempo di singole operazioni

Consulenza finalizzata a individuare e proporre alternative soluzioni di *tax planning* su singole operazioni o in generale sulla situazione reddituale e sul conseguente carico fiscale del contribuente.

In caso di prestazioni di sola consulenza finalizzata a determinare il carico tributario per specifiche operazioni o l'individuazione di soluzioni di *tax planning* tra loro alternative il valore della pratica è definito dalle imposte che sono o sarebbero dovute; nel caso si trattasse di imposte o tasse ricorrenti, è opportuno riferirsi a quelle stimate e dovute per ogni annualità

L'articolo dell'abrogata tariffa professionale era il 47, terzo comma, lettera f).

# Art.29 Sindaco di società

## Art. 29 Sindaco di società

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

### Riquadro 11 della tabella C [art. 29]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività :

- a) fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- b) per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- c) per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- d) per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- e) per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

# Art.29 commento

Le previsioni dell'art.29 si riferiscono attiene al calcolo degli onorari per l'incarico di sindaco effettivo per il controllo della legalità e sull'amministrazione della società come disciplinata dall'art.2397 e seguenti del codice civile, nonché dall'art.2477, con riferimento alle società a responsabilità limitata.

Si rammenta che in caso di incarico congiunto sindaco-revisore il seguente articolo dispone solamente per l'onorario della funzione sindacale mentre per quello riguardante la revisione legale dei conti occorre necessariamente riferirsi alle previsioni dell'art.22.

Non viene determinato il compenso nel caso di società soggette all'obbligo del bilancio consolidato.

Si consiglia di consegnare alla società un preventivo affinché sia l'assemblea a determinare gli onorari annuali per la carica tenendo ben presente che l'art.29 non prevede alcun onorario per la partecipazione alle riunioni societarie.

In caso di nomina o cessazione in corso d'anno occorre determinare, mediante riferimento al criterio analogico di cui all'art.1 comma 1 del D.M.140/2012 al calcolo dell'attività effettivamente svolta, e nel caso in cui non ci siano ancora i valori di riferimento determinare il calcolo sui valori dell'anno precedente.

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale era il 37.